



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L.120/2020, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.2.) DEL D.LGS 77/2021, E DALLE LINEE GUIDA ANAC N.4 IN VIGORE PER L'AFFIDAMENTO DI INDAGINI AMBIENTALI, INDAGINI GEOGNOSTICHE, INDAGINI GEOFISICHE, CARATTERIZZAZIONE AMIANTO, RELAZIONE GEOLOGICA ED ARCHEOLOGICA FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO DEMANIALE "CASERMA GIULIO CESARE DI RIMINI - SCHEDA PATRIMONIALE RNB0069"

FAQ – Risposte ai quesiti posti dagli operatori economici (al 03/09/2021)

Domanda n.1:

In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo una cortese risposta al seguente quesito utile ai fini della designazione del raggruppamento temporaneo:

1) I servizi relativi alla "Verifica presenza di ordigni bellici" possono essere subappaltati (in quanto pari a circa il 7,2% dell'appalto) ad impresa in possesso dei requisiti richiesti al punto 7.2 lettera E) del Bando?

2) In caso di subappalto dei servizi relativi alla "Verifica presenza di ordigni bellici", i requisiti previsti al punto 7.2 lettera E) del bando (iscrizione all'albo per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi) è sufficiente che siano posseduti dall'impresa subappaltatrice che eseguirà la verifica?

Risposta:

L'esecuzione della prestazione "Verifica presenza di ordigni bellici" può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora la ditta qualificata, iscritta all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nella categoria a) bonifica terrestre (B.TER) – (art. 4 comma 2 e 3 del D.M. n. 82 del 11/05/2015), sia inserita nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28, 31 comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016 nonché come indicato nella Delibera ANAC n. 462 del 27/05/2020 e nella normativa in essa richiamata.

Laddove, per la prestazione in parola, si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, il requisito di idoneità meglio indicato nell'avviso di indagine di mercato al punto 7.2 lett. E deve essere soddisfatto dal subappaltatore che deve possedere anche i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Domanda n.2:

Premesso che:

- al punto 7.2 lett. D) indagini geofisiche (servizi) si specifica quanto segue: "iscrizione alla CC.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'incarico - indagini geofisiche".
- le indagini geognostiche sono finalizzate, oltrechè all'esplorazione del sottosuolo, anche allo studio delle proprietà fisiche del terreno;
- le indagini geofisiche sono finalizzate allo studio delle proprietà fisiche del terreno, possono considerarsi una branca delle indagini geognostiche;

pertanto tutto quanto sopra premesso

si chiede se è possibile partecipare all'indagine di mercato nel caso in cui l'operatore economico che si occuperà delle indagini geofisiche nell'oggetto sociale della CCIAA ha la sola dicitura "indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche".

Risposta:

Si riscontra il quesito di cui sopra precisando che, ai fini della qualificazione la Stazione Appaltante ha previsto che il concorrente debba aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell'avviso dell'indagine di mercato, servizi di **indagini geofisiche** per un importo globale pari ad € 60.368.

Non sono conseguentemente ammessi i concorrenti che al momento della comprova del requisito risultino aver svolto indagini geognostiche in luogo di quelle geofisiche richieste (a riguardo si rimanda al punto 7.5 dell'avviso di indagine di mercato "*Requisito di esecuzione dei lavori e servizi similari*").

Fermo restando quanto sopra, quanto al tema specifico del quesito è possibile la partecipazione di codesto operatore anche se nella visura camerale non risulta espressamente indicato nell'oggetto la dicitura indagini geofisiche.

In termini generali, infatti, le indagini geofisiche, geologiche, geotecniche e idrogeologiche risultano equiparabili come effettivamente classificate dallo stesso codice ATECO, determinando pertanto una corrispondenza contenutistica tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto dell'appalto in parola.

Per completezza, infine, si segnala che le analisi di laboratorio dovranno essere svolte da un laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non può

essere diretto dallo stesso professionista che abbia redatto la relazione geologica o geotecnica oppure abbia diretto le opere cui esse si riferiscono.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gaetano Marcello Occhionero

